



COMUNE DI ANNONE VENETO

Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - seduta pubblica

OGGETTO

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO.

L'anno duemila (2000) addì 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze del Comune di Annone Veneto, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati in data 22.09.2000 n. 7846, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Verona Elio	Sì		10	Giacomini Lara	Sì	
2	Furlanetto Francesco	Sì		11	Savian Giorgio	Sì	
3	Crosariol Stefano	Sì		12	Portello Leonio	Sì	
4	Verona Danilo	Sì		13	Magarotto Maurizio	Sì	
5	Masier Luca	Sì		14	Costini Gianfranco	Sì	
6	Teoldi Fiorella	Sì		15	Tallon Roberto	Sì	
7	Zara Mauro	Sì		16	Aliprandi Maria Teresa	Sì	
8	Coassin Stefano	Sì		17	De Carlo Paolo		Sì
9	Gonella Baldovino	Sì		18			

assistite alla seduta il dr. Ennio Callegari - Segretario Comunale.

Il Sig. Verona Elio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.lgs. 112/1998 (titolo II - Capo IV) attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i relativi principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- l'art. 24 del predetto decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- le amministrazioni dei Comuni di Annone Veneto, Ceggia e San Stino di Livenza intendono gestire attraverso forma associata ed informatizzata le funzioni dello sportello unico per le attività produttive di cui alla citata normativa, approvando apposito schema di convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

La dotazione tecnologica di base, necessaria per la gestione associata di cui al precedente punto, e' stata già individuata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Stino di Livenza, con specifico progetto in occasione della presentazione della richiesta di contributo in base alla L.R. 46/1999 ed alla D.G.R.V. n° 4510/1999.

Ritenuto di apportare delle modifiche relative all'art. 15, comma 2 "due rate, la prima entro il 31 luglio dell'esercizio di riferimento e la seconda entro un mese dalla trasmissione del rendiconto" e comma 6 "Il Responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione associata al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette agli enti associati."

Sentiti gli interventi allegati;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione con le seguenti modifiche: all'art. 15, comma 2 "due rate, la prima entro il 31 luglio dell'esercizio di riferimento e la seconda entro un mese dalla trasmissione del rendiconto" e comma 6 "Il Responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione associata al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette agli enti associati."
- 2) di avviare la gestione associata ed informatizzata dello Sportello Unico per le imprese tra i Comuni di Annone Veneto, Ceggia e San Stino di Livenza, secondo l'allegato schema di convenzione;
- 3) di individuare le dotazioni tecnologiche di base necessarie alla gestione associata di cui al precedente punto come da apposito progetto predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San. Stino di Livenza, allegato al presente provvedimento;
- 4) di aderire alla sperimentazione per la gestione informatizzata dello sportello unico per le imprese promosso dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 46/99 e dalla G.R.V. con delibera n. 4510/1999, acquisendo e verificando i prodotti software messi a disposizione per implementare le dotazioni tecnologiche individuate al precedente punto per la gestione associata stabilita con il presente provvedimento.

L'assessore al Bilancio, dr.ssa Lara Giacomini, relaziona.

Propone modifica punti convenzione, in quanto si sono avuti contatti con le amministrazioni interessate che si sono dichiarate d'accordo.

Costini: chiede se il servizio non costi niente? Chiede di quantificare le spese per tale servizio

Giacomini: dichiara che è stato chiesto ai Comuni un preventivo di spesa; gli stessi però non sono in grado di quantificare

Costini: sul POR 2000 non c'è, è per il 2001, non si sa quanti soldi per il bilancio 2001

Tallon: solleva il problema del costo servizio: nuove assunzioni. E' preferibile una soluzione a livello provinciale

Costini: chiede se si sa già chi sarà il responsabile dello sportello

Giacomini: L'Ufficio Tecnico è l'unico in grado di operare in modo efficiente, dato le competenze tecniche previste per l'esercizio di tale servizio; mentre per la soluzione provinciale ci potrà essere una rete informativa

Tallon: ribadisce il problema della gestione del procedimento, c'è necessità di una persona preparata, la soluzione provinciale potrebbe portare ad una riduzione dei costi

Sindaco: ricorda come tale situazione sia analoga al server: iniziativa gravosa per i piccoli Comuni

Costini: si presume dalla dichiarazione che il Sindaco non voterà favorevole

Sindaco: dichiara che prima della firma si farà una attenta valutazione dei costi.

Costini: dichiara che voterà a favore per lo sforzo dell'assessore, fermo restando che in approvazione Bilancio 2001 ci si riserva di valutare il servizio

Tallon: dichiara di votare a favore, è un modo per fare qualcosa di utile per le attività

Votazione unanimità

Costini: richiama il regolamento per le modifiche delle delibere dato che l'iniziativa dell'assessore al bilancio, in relazione alle modifiche proposte, non risulta congruo alle prescrizioni previste da regolamento.

Schema di convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico.

L'anno duemila, il giorno _____ del mese di _____
presso la sede _____ sono intervenuti i Sigg.ri:

1. _____ nato a _____ il _____
il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____
dell'Ente in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. _____ nato a _____ il _____
il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ dell'Ente
in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. _____ nato a _____ il _____
il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ dell'Ente
in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso:

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti l'insediamento e l'attività degli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;

- che l'articolo 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;

- che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59";

- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti l'insediamento e l'attività degli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- che gli enti parte della presente convenzione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune _____ deliberazione n. _____ del _____

Comune _____ deliberazione n. _____ del _____

Comune _____ deliberazione n. _____ del _____

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha per oggetto la gestione sperimentale in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive, secondo le forme e le modalità di seguito descritte.

Art. 2 Finalità

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce strumento sinergico degli enti convenzionati per uniformare, accelerare e semplificare le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché per promuovere lo sviluppo economico dell'intero territorio.

Art. 3 Principi

1. L'organizzazione in forma associata è improntata ai seguenti principi:
 - a) attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) rispetto dei termini procedurali e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - c) coordinamento con gli altri enti interessati per definire procedure e tempistiche chiare ed uniformi, nonché per risolvere rapidamente contrasti e difficoltà interpretativi;

- d) perseguimento della semplificazione dei procedimenti, individuando ed eliminando gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f) innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 4 **Durata ed ente capofila**

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre, decorrenti dalla data della sua stipula.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della sua naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti.
3. L'Ente capofila è individuato nel Comune di **S.Stino di Livenza**.
L'Ente capofila è legittimato a richiedere, incassare e rendicontare per conto dei comuni convenzionati, eventuali contributi messi a disposizione dallo Stato, dalla Regione od altri enti.

Art. 5 **Funzioni e compiti della gestione associata e dei singoli comuni**

1. Verranno svolti in forma associata, tramite lo Sportello Unico dell'ente capofila, secondo le modalità indicate nella presente convenzione, le seguenti funzioni:
 - a) la definizione di intese, accordi o convenzioni con gli altri enti o pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti relativi all'attivazione, alla ristrutturazione, alla riconversione o all'ampliamento, alla cessazione e al trasferimento di attività produttive in quanto competenti al rilascio di pareri nulla-osta, autorizzazioni concessioni comunque denominate, volte in particolare a:
 - precisare e standardizzare tempi e modalità di svolgimento delle procedure che coinvolgono più enti o pubbliche amministrazioni;
 - individuare all'interno dei singoli enti\amministrazioni i referenti o responsabili dei procedimenti o sub-procedimenti;
 - riesaminare e concordare la modulistica da utilizzare e la documentazione da richiedere agli interessati, da allegare alle istanze;
 - definire modalità e tempi per la convocazione di conferenze di servizi e promuovere la conferenza di servizi stessa come sistema ordinario di esame delle istanze che coinvolgono più enti diversi.
 - b) raccogliere dai comuni associati ogni utile informazione circa le normative e le procedure comunali attinenti alle attività produttive e circa le effettive opportunità di insediamento esistenti in ciascun comune; proporre ai comuni associati le opportune semplificazioni ed uniformazioni della modulistica;
 - c) raccogliere, anche attraverso forme di collaborazione con enti ed organismi aventi specifiche competenze (esempio: CCIAA, Associazioni di categoria,

- Istituti di credito, GAL della Venezia Orientale) ogni utile informazione circa eventuali forme di sostegno economico-finanziario a favore delle imprese operanti o che intendano insediarsi in zona;
- d) organizzare e sistematizzare le informazioni relative a formulari e procedure (lettera a), normative comunali e disponibilità di aree (lettera b), opportunità di finanziamento (lettera c) e offrirle al pubblico (sia in via informatica che tramite personale d'ufficio) per l'assistenza e l'orientamento delle imprese e dell'utenza in genere e per la promozione dello sviluppo del territorio;
 - e) elaborare e proporre ai comuni associati regolamenti o criteri standardizzati per il funzionamento degli sportelli unici presso i comuni stessi;
2. I procedimenti amministrativi relativi alle diverse istanze, presentate per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, trasferimento ecc. delle attività produttive sono invece curati dai singoli comuni associati competenti per territorio. I sindaci dei Comuni associati possono per altro delegare al Responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila l'indizione delle conferenze di servizi di cui al DPR 447/98.
 3. Lo Sportello Unico del comune capofila fornisce ai comuni associati ogni utile informazione circa le intese di cui alla lett. a) e le opportunità finanziarie di cui alla lettera c), nonché indicazioni circa l'uniformazione delle procedure.
 4. I comuni associati collaborano con lo Sportello Unico del comune capofila fornendo ogni utile informazione relativamente, in particolare, a quanto contenuto nel punto b) che precede.
 5. I comuni associati danno attuazione, nelle procedure di loro competenza, alle intese raggiunte con gli altri enti coinvolti nei procedimenti di cui alla lett. a) e alle indicazioni procedurali di cui alla lett. b).

Art. 6 Responsabili

1. Ogni comune provvede ad individuare un Dirigente/funziionario Responsabile per lo Sportello Unico, cui spettano le competenze di legge.
2. Gli Sportelli Unici dei singoli comuni esercitano altresì compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione, nei confronti delle altre strutture dell'ente cointeressate a dette attività.
3. Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila, secondo quanto indicato nell'art. 5, coadiuvato dalla Conferenza dei Responsabili, sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare:
 - a) fornisce agli sportelli unici dei singoli comuni le informazioni di cui alle lett. a) e b) dell'art.5;

- b) fornisce ai medesimi indicazioni per uniformare e semplificare le procedure di competenza;
 - c) sollecita le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;
 - d) se delegato dai Sindaci, indice le Conferenze di servizi e coordina gli incontri con le altre amministrazioni coinvolte negli adempimenti di Sportello Unico;
4. I Responsabili degli Sportelli Unici hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti degli Sportelli Unici.

Art. 7

Incarichi di direzione degli Sportelli Unici

1. Gli incarichi di direzione degli Sportelli Unici sono conferiti dai rispettivi Sindaci degli enti associati, secondo le modalità e le procedure vigenti presso gli stessi.
2. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Dirigente/Funziionario Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità od assenza.
3. Ciascun ente è tenuto a dare immediata comunicazione, agli Sportelli Unici degli altri enti associati, dei nominativi del Dirigente/Funziionario incaricato, del sostituto e di altri eventuali responsabili dei procedimenti. Tale comunicazione deve essere effettuata immediatamente anche nel caso di intervenute variazioni.

Art. 8

Consulta dei Sindaci

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello Sportello Unico è istituita la Consulta dei Sindaci dei comuni associati e dei rappresentanti degli enti convenzionati.
2. Ciascun Sindaco può essere rappresentato in seno alla consulta da un suo assessore permanentemente o temporaneamente delegato;
3. La Consulta approva gli accordi o le convenzioni con altri enti e dispone in merito alla adesione di altri enti alla presente convenzione, salvo le determinazioni dei competenti organi dei singoli comuni associati;
4. La Consulta è convocata dal Sindaco dell'ente capofila almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Le decisioni della consulta vengono assunte con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei componenti, verbalizzate e sottoscritte dai partecipanti e dal responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila .

Art. 9 **Conferenza dei Responsabili**

1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività delle varie strutture è costituita la Conferenza dei Responsabili degli Sportelli Unici degli enti associati.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila ed è composta da tutti i Responsabili degli Sportelli Unici degli enti associati.
3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata degli Sportelli Unici.
4. In particolare la Conferenza:
 - Verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;
 - Definisce le procedure, e le modulistiche, che devono essere applicate uniformemente dagli Sportelli Unici, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;
 - Decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;
 - Può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente convenzione;
 - Formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
 - Formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;
 - Formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti.

Art. 10 **Formazione e aggiornamento**

1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine, lo Sportello Unico dell'ente capofila, secondo le indicazioni fornite dalla Consulta dei Sindaci e dalla Conferenza dei Responsabili e compatibilmente con le risorse disponibili, promuove e coordina la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento degli addetti assegnati agli Sportelli Unici degli enti convenzionati.

Art. 11
Dotazioni tecnologiche

1. Gli Sportelli Unici devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete (internet o intranet) tra gli stessi, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne degli enti convenzionati e con gli enti esterni.
2. In particolare i programmi informatici unici per tutti gli enti convenzionati, dovranno garantire quantomeno le seguenti funzioni:
 - a) un data base pubblico - organizzato per schede di procedimento - con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi per i diversi procedimenti;
 - b) l'informatizzazione di tutte le procedure relative alla realizzazione\attivazione\trasformazione\ampliamento\trasferimento ecc. di attività produttive con modalità che consentano ed evidenzino i collegamenti tra i singoli sub-procedimenti;
 - c) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi.
3. In sede di prima applicazione la dotazione necessaria alla gestione associata prevista dalla presente convenzione viene dedotta nell'allegato progetto di attrezzatura hardware, da implementare attraverso il prodotto software messo gratuitamente a disposizione dalla Regione Veneto ai sensi della delibera G.R.V. n. 4510/99.

Art. 12
Accesso all'archivio informatico

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:
 - a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
 - b) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
 - c) le opportunità finanziarie e fiscali esistenti.
2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso gli Sportelli Unici di ciascuno degli enti associati.

Art. 13
Informazione e promozione

1. Come sopra evidenziato, gli Sportelli Unici degli enti associati esercitano anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata in rete a tale scopo, da parte dello Sportello Unico dell'ente capofila, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.

Art. 14
Impegni degli enti associati

1. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna e svolge le attività amministrative di competenza secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionari degli Sportelli Unici.
2. Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 15
Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione associata è determinata in misura proporzionale al numero degli abitanti, con riferimento alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
2. Le quote relative sono corrisposte all'ente capofila in due rate, la prima entro il 31 luglio dell'esercizio di riferimento e la seconda entro un mese dalla trasmissione del rendiconto. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.
3. Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate esclusivamente ad assicurare:
 - a) il funzionamento della Consulta dei Sindaci;
 - b) il funzionamento della Conferenza dei Responsabili;
 - c) l'esercizio delle funzioni di coordinamento, promozionali e formative da parte dello Sportello Unico dell'ente capofila.
4. La quantificazione delle spese di cui ai precedenti commi avviene con le seguenti modalità:

- il responsabile dello sportello unico dell'ente capofila, eventualmente avvalendosi della conferenza dei responsabili di cui al precedente art. 9, individua le risorse necessarie al funzionamento delle attività associate, il loro costo presunto, attraverso analitico preventivo nonché i procedimenti ed i tempi di acquisizione, redigendo apposito documento che dovrà essere portato all'approvazione della conferenza dei sindaci di cui al precedente art. 8 entro il 15 gennaio di ciascun esercizio;
 - la conferenza dei sindaci, una volta approvato, anche con eventuali modifiche, il documento delle spese preventivate per l'esercizio di riferimento, lo trasmette ai singoli comuni tramite il responsabile dello Sportello Unico dell'Ente capofila affinché i responsabili dei competenti uffici, con proprie determinazioni, assumano i conseguenti impegni di spesa e provvedano alla loro liquidazione all'Ente capofila nei termini;
 - con il medesimo provvedimento possono essere, eventualmente, disposte in corso di esercizio integrazioni o modifiche al piano iniziale delle spese;
 - la mancata formale assunzione degli impegni di spesa derivanti dal piano preventivo approvato dalla consulta dei sindaci impedisce al responsabile dello Sportello Unico dell'Ente capofila di assumere gli obblighi giuridici necessari all'acquisizione delle risorse ivi previste.
5. In sede di prima applicazione gli adempimenti di cui al precedente punto, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 11 – comma 3, vengono svolti contestualmente alla firma della presente convenzione
6. Il Responsabile dello Sportello Unico dell'ente capofila redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione associata al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette agli enti associati.
7. Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo Sportello Unico.

ART. 16 Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

ART. 17
Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune _____

Comune _____

Comune _____

Comune _____



COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

C. F. 83001230271

Provincia di Venezia

P. IVA 00612280271

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (D.lvo 112/1998)

SPORTELLO UNICO DI:

S. STINO DI LIVENZA, CEGGIA E ANNONE VENETO

PROGETTO PER L'ATTREZZATURA HARDWARE

Data 22.02.2000

Arch. Francesco Martin

RELAZIONE

Premesse

Il progetto consiste nella creazione di uno *sportello informatizzato virtuale* che consentirà il dialogo costante tra i comuni associati e gli operatori economici secondo la disponibilità del software.

Attraverso questo servizio gli operatori potranno ad esempio:

- conoscere la disponibilità, la collocazione, il costo delle aree produttive;
- interloquire con lo sportello per gli eventuali chiarimenti;
- verificare lo stato di avanzamento delle pratiche.

A tale servizio si può accedere dall'ufficio o da qualsiasi altro posto a patto di avere un PC o un qualsiasi terminale dal quale sia possibile l'accesso alla rete Internet.

La scelta di appoggiarsi a tale rete, è stata fatta in considerazione del fatto che :

1. la rete è già esistente e sempre più presente in modo capillare su tutto il territorio;
2. minori costi sull'hardware necessari per l'attivazione e la gestione del servizio;
3. possibilità di accesso al servizio a costi ridotti;
4. possibilità di pubblicizzare il servizio sui principali motori di ricerca;
5. un facile accesso al servizio grazie ad un semplice ed intuitivo portale Web.

Il sistema hardware

Per dare questo servizio saranno necessari tre Personal Computer "Client" e un Computer "Server".

I Client saranno destinati uno per comune e serviranno per l'accesso, il controllo e la manutenzione al servizio. Per queste macchine si pensa ad una configurazione di tipo entry-level:

Processore :	Intel Celeron 500Mhz,
Scheda madre :	Asus socket 7
Ram:	64Mbyte
Hard Disk:	13Gbyte Eide IBM 7200RPM.
Scheda video:	Svga Matrox G400 AGP 16MB
Scheda sonora:	Sound Blaster SB128 PCI
Casse audio:	Generiche.

Lettore CDROM: Philips 52x EIDE
Floppy: Generico 3'1/2, 1.44mb
Case: ATX Miditower.
Tastiera: Generica PS2
Mouse: Logitech PS2 con scroll.
Modem: Esterno, 56Kb V90 o 64Kb ISDN (a seconda del tipo di linea tel. disponibile)
Monitor: 15' o 17' (Sony).
Stampante: Consigliata Laserjet 1100 o se Bubblejet , Epson 750
Sistema operativo: Windows 98 osr2

Per il computer server sarà necessaria una macchina più performante e più sicuro dal punto di vista dell'integrità dei dati.

Processore: Intel Pentium III 600
Scheda madre: PIII Asus P3B-F.
Ram: 256 Mbyte ECC.
Scheda Scsi: Adaptec 2940U2W
2 Hard disk: 18Gbyte U2Wide (in mirroring)
Scheda video: Svga Matrox G400 16Mb
Lettore CDROM: Philips 52x EIDE. (o superiore)
Floppy: Generico 3'1/2, 1.44mb
Case: ATX TOWER SERVER.
Tastiera: Generica PS2
Mouse: Logitech PS2.
Scheda di rete : Ethernet 10/100 Mbit 3COM 3C905B-TX
Monitor: 15'' Sony
Backup DAT: Dat Sony SDT9000RT DSS3
Sistema Operativo: Windows NT 4.0 Server

Se nei comuni si dispone di un collegamento ad Internet condiviso in rete, sostituire il modem con una scheda di rete appropriata (Ethernet 10/100Mbit).

Tale sistema è compatibile con il prodotto software proposto dalla Regione del Veneto con nota 24.12. 1999, n. 7343/13300 e la delibera della Giunta Regionale n. 4510 del 14.12.1999.

Preventivo dei costi

Il costo prevedibile per l'allestimento hardware è il seguente:

- dotazione di linee telefoniche	£1.000.000 x3	=	3.000.000
- realizzazione portale Web		=	5.000.000
- dotazione postazioni operative	£1.500.000 x3	=	4.500.000
- dotazione dei computer client	£3.500.000 x3	=	10.500.000
- dotazione del computer server		=	7.000.000
IVA		=	6.000.000
Totale		=	36.000.000

